

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ERDiSU**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	11.10.1982; 28.5.1983; 19.10.1984; 23.1.1991; 22.1.1997;
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	28.1.1997;
<b>DECRETO RETTORALE</b>	472 AG dd. 26.10.1984; 50 AG dd. 5.12.1986; 52 AG dd. 29.1.1991; 1302 AG dd. 30.12.1996; 1340 AG dd. 31.12.1996;
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 21 marzo 2001

*a cura della Rip. Affari Generali*

## **Art. 1 -**

Le elezioni per la nomina del rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.D.I.S.U. vengono indette ogni due anni con decreto rettorale.

## **Art. 2 -**

Sono elettori i Ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste.

Gli Assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai Ricercatori.

Tutti gli elettori sono eleggibili.

## **Art. 3 -**

Gli aventi diritto, convocati dal Rettore, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione elettorale, formata da tre membri, che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare due membri supplenti.

La Commissione predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.

L'assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.

## **Art. 4 -**

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse presso il competente ufficio del Rettorato e rispettivamente presso la Commissione elettorale.

Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

## **Art. 5 -**

Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.

Il voto è segreto.

**Art. 6 -**

Di tutte le operazioni vengono redatti verbali in duplice copia, in cui sono brevemente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

**Art. 7 -**

Il risultato della votazione è determinato dalla graduatoria in ordine decrescente dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che ha maggior anzianità di ruolo, ed a parità di anzianità di ruolo al più anziano in età.

**Art. 8 -**

I verbali con i risultati delle votazioni, l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato e tutto il materiale elettorale dovranno essere immediatamente inviati, a conclusione dello scrutinio, al Rettore in plico sigillato, controfirmato da tutti i membri della Commissione elettorale.

L'eletto è nominato in rappresentanza della categoria dei Ricercatori, membro del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.D.I.S.U., con Decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 9 -**

Il rappresentante dei Ricercatori rimane in carica per due anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

**Art. 10 -**

In caso di cessazione anticipata, il rappresentante dei Ricercatori viene sostituito per la durata dell'incarico dal primo dei non eletti della categoria.

In caso di esaurimento dell'elenco degli eleggibili si procede ad elezioni suppletive.

**Art. 11 -**

Le elezioni si svolgono di norma in concomitanza con quelle dei rappresentanti dei Ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'Università. In tale caso viene costituito un unico seggio

elettorale, il quale, dopo che sono state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni per il Consiglio di Amministrazione dell'Università.

**Art. 12 -**

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente emanato con D.R. n. 472/AG dd. 26/10/1984 e modificato con D.R. n. 50/AG dd. 5/12/1986.

ABROGGATO